
Decreto federale *Avamprogetto*
che approva l'Addendum all'Accordo multilaterale
tra autorità competenti concernente
lo scambio automatico di informazioni relative a conti
finanziari e l'Accordo multilaterale tra autorità competenti
concernente lo scambio automatico di informazioni in
conformità al quadro per la comunicazione di informazioni
in materia di cripto-attività

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale
(Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati:

- a. l'Addendum del ...³ all'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014⁴ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari»);
- b. l'Accordo multilaterale del ...⁵ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (di seguito «Accordo SAI Cripto-attività»).

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari e l'Accordo SAI Cripto-attività.

¹ RS 101
² FF ...
³ FF ...
⁴ RS 0.653.1
⁵ RS 0....; FF ...

Approvazione dell'Addendum all'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività. DF

Art. 2

¹ Il Consiglio federale dichiara che, in relazione alla sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto i) dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari, la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare l'aggiornamento dell'8 giugno 2023⁶ dello standard comune di comunicazione di informazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). In tale contesto, specifica le relative date di entrata in vigore.

² Nei casi in cui il Consiglio federale accetta la richiesta presentata da uno Stato o un territorio di un'autorità competente secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari, esso secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera b) dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari invia una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell'Accordo SAI Conti finanziari.

Art. 3

¹ Il Consiglio federale dichiara che, in relazione alla sezione 7 parte 1 lettera a) dell'Accordo SAI Cripto-attività, la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare il quadro dell'8 giugno 2023⁷ per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell'OCSE. In tale contesto, specifica le relative date di entrata in vigore.

² Nei casi in cui il Consiglio federale autorizza l'utilizzo delle informazioni ricevute secondo la sezione 7 parte 1 lettera c) dell'Accordo SAI Cripto-attività, ne dà conferma indicando gli Stati partner interessati mediante notifica secondo la sezione 7 parte 1 lettera g) dell'Accordo SAI Cripto-attività.

³ Nei casi in cui il Consiglio federale decide di chiedere alle autorità competenti degli altri Stati o territori se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento, della riscossione o dell'esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numeri ii–iv della Convenzione del 25 gennaio 1988⁸ sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, invia una notifica secondo la sezione 7 punto 1 lettera c) dell'Accordo SAI Cripto-attività.

⁴ Il Consiglio federale, in relazione alla sezione 7 parte 1 lettera e) dell'Accordo SAI Cripto-attività, rende noti i principi di protezione dei dati personali e dei dati delle persone giuridiche che gli Stati partner devono osservare nello scambio di informazioni relative a cripto-attività.

⁵ Il Consiglio federale, in relazione alla sezione 7 parte 1 lettera f) dell'Accordo SAI Cripto-attività, conferma che la Svizzera dispone di misure adeguate a garantire la riservatezza e il rispetto delle norme di protezione dei dati.

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consultazione

- ⁶ L'aggiornamento dello standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE è consultabile gratuitamente sul sito: www.oecd.org > Topics > Tax > Exchange of Information > Latest Documents > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 update to the Common Reporting Standard.
- ⁷ Il quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività è consultabile gratuitamente sul sito: www.oecd.org > Topics > Tax > Exchange of Information > Latest Documents > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters: Crypto-Asset Reporting Framework and 2023 update to the Common Reporting Standard.
- ⁸ **RS 0.652.1**